



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 137/26/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CAPURSO (BARI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell’emittenza nazionale;



VISTA la nota del 27 aprile 2026 (prot. n. 0156713), successivamente integrata il 13 maggio seguente (prot. n. 0176264), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Capurso (Bari), a seguito della denuncia della Signora Beatrice Zippo, candidata Sindaco, in quanto, durante la campagna per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 *“in data 9 aprile è stato pubblicato, sul social network Facebook, un post (di cui si propone in allegato la relativa videata) relativo ad un'iniziativa svolta presso un istituto scolastico del territorio comunale, concernente attività di educazione ambientale, a firma di Squeo Maria; nel suddetto contenuto vengono espressamente menzionati componenti della Giunta comunale, tra cui il Vicesindaco e Assessore all'Ambiente Claudia Nitti, nonché documentata fotograficamente la loro presenza mediante immagini che li ritraggono durante l'incontro con la scolaresca; il contenuto del post presenta caratteristiche di tipo narrativo e celebrativo, con espliciti riferimenti personali e ringraziamenti agli amministratori coinvolti; alla stessa data, il Vicesindaco e Assessore all'Ambiente Claudia Nitti, dal suo profilo Facebook istituzionale, ha pubblicato un post in cui, nell'ambito della sua attività istituzionale, si è avvalso dell'ausilio di volontari del Servizio Civile Universale per accompagnare delle scolaresche, in attività la cui comunicazione non appare urgente; in data 10 aprile, l'Assessore alla Cultura Giovanni Locorotondo ha pubblicizzato un evento pubblico tenutosi nella Biblioteca comunale, patrocinato dal Comune di Capurso, e moderato da una candidata, iscritta all'Ordine dei Giornalisti; in occasione della Marcia dei Comuni per la legalità, sono comparsi post sulla pagina istituzionale del Sindaco, della Vicesindaca e degli Assessori uscenti, i cui contenuti non si informano alla stretta urgenza della comunicazione istituzionale prevista per il periodo elettorale”*, il tutto in violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 14 aprile 2026 informazioni *“al Comune in parola, al Vice Sindaco e agli Assessori citati nella segnalazione”* alle quali è stato dato riscontro sostenendo che *“Gli episodi evidenziati si manifestano non imputabili al Comune di Capurso [in quanto] tutte le contestazioni riguardano profili personali non riconosciuti da alcun atto pubblico [dal momento che] la comunicazione istituzionale viene svolta esclusivamente sul proprio sito www.capurso.bari.it e dal giornale dell'amministrazione comunale “Comunicare”, in data 17 aprile 2026 ha inviato la richiesta di controdeduzioni al Comune di Capurso “per l'evento svoltosi nelle sale della Biblioteca comunale in data 10 aprile c.a., dal cui volantino si evidenzia la presenza del logo e, secondo quanto riportato nella segnalazione, la partecipazione di candidati”* e a seguito dell'istruttoria sommaria ha trasmesso *“l'integrazione del deliberato di cui al provvedimento n. 30 del 23.04.26, con la proposta all'AGCOM di adozione della sanzione”*;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 20 aprile 2026 a firma del Sindaco del Comune di Capurso, Signor Michele Laricchia, nelle quali *“in merito all'evento svoltosi in Biblioteca Comunale in data 10 aprile 2026, si precisa che l'uso del logo comunale sul volantino risulta autorizzato, giusta deliberazione DGC n.42/2026, in quanto iniziativa gratuitamente patrocinata dall'Amministrazione comunale ed inclusa nel cartellone*



“CAPURSO CULTURA PRIMAVERA EDIZIONE 2026” e che “per quanto riguarda, invece, la presunta “presenza di candidati” a tale evento si precisa che, da successive informazioni acquisite a seguito della [...] richiesta del 17/4, alla data del 10/4, nessuno dei relatori e moderatori partecipanti risultava ancora candidato”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all’ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;



CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di comunicazione segnalata non è stata realizzata dal Comune di Capurso attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma attraverso il profilo *facebook* del Signor Giovanni Locorotondo, candidato consigliere al Comune e attuale assessore alla cultura;

CONSIDERATO che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali senza che vengano *“utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze”* (cfr. *FAQ*, risposte a domande frequenti, pubblicate sul sito *web: www.agcom.it*);

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, recante la locandina con il logo del Comune di Capurso, relativa alla presentazione dell'evento *“Nastri perduti”* programmato per il 10 aprile 2026 alle ore 19:00 presso la Biblioteca comunale dell'Ente con l'intervento dell'autore Livio Manfra;

CONSIDERATO che dalla documentazione istruttoria si evince che tale iniziativa rientra *“nell'ambito del cartellone denominato “Capurso Cultura Primavera - Edizione 2026” delle manifestazioni gratuite “promosse dall'assessorato alle Politiche culturali [...] nel periodo da aprile a giugno 2026” ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 42 del 10 aprile 2026, e più precisamente quale “Evento a cura del Comune di Capurso in collaborazione con Asteria Space Ets”*;

RILEVATO che dall'istruttoria sommaria relativa alla comunicazione segnalata si riscontra la pubblicazione del *post* relativo alla locandina segnalata in data 10 aprile 2026, dopo l'inizio della campagna elettorale, sul profilo *facebook* di Giovanni Locorotondo (<https://www.facebook.com/giovanni.locorotondo.75/>);

RILEVATO che tale locandina reca il logo del Comune di Capurso con l'invito ad un incontro presso la biblioteca comunale e quindi con l'utilizzo di una struttura comunale, configurandosi - come verificato dal competente Comitato regionale - quale comunicazione istituzionale priva delle caratteristiche dell'indispensabilità e dell'impersonalità;

RILEVATO per l'effetto la presenza di elementi sufficienti per l'accertamento di una chiara correlazione tra le attività di comunicazione di Giovanni Locorotondo, assessore e candidato al Consiglio comunale e il Comune di Capurso, tali da poter ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;



RITENUTO quindi che l'attività di comunicazione segnalata può essere imputata al Comune di Capurso e ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 durante il periodo elettorale;

RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla proposta di applicazione della misura sanzionatoria formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia relativamente alla pubblicazione della locandina segnalata;

CONSIDERATO che con riferimento alle altre comunicazioni contenute nelle segnalazioni della Signora Zippo, dalla documentazione in atti non risultano elementi ai fini della riconducibilità all'interno dell'art. 9 della legge 28 del 2000, per cui sono necessarie ulteriori opportune verifiche da parte del competente Comitato regionale;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

ORDINA

al Comune di Capurso di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 del *post* pubblicato in data 10 aprile 2026, durante la campagna per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, sul profilo *facebook* di Giovanni Locorotondo, candidato al Consiglio comunale e attuale assessore alla Cultura dell'Ente, dal titolo *“Nastri perduti”*, per l'evento organizzato per il 10 aprile 2026 alle ore 19:00 presso la biblioteca comunale, con allegata locandina. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Capurso (Bari) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella